



Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO

MAZARA DEL VALLO

TEL. +39 0923 946388 – 946471 / FAX +39 0923 941020

e-mail: mazaradelvallo@guardiacostiera.it

SEZIONE TECNICA - SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

ORDINANZA n° 29 /2012

MEDA ELASTICA EQUIPAGGIATA PER RILEVAZIONI DI CARATTERE SCIENTIFICO

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo:

- VISTA:** la comunicazione di fine lavori pervenuta in data **25/06/2012** dalla società Ricerca sul Sistema Energetico (R.S.E.) S.p.A. con sede a Milano Via Rubattino, n°54 inerente l'installazione di una meda elastica equipaggiata per rilevazioni di carattere scientifico sul punto di cui alle coordinate Lat 37° 31' 03,0"N (37° 31,050N) – Long. 012° 39' 11,4" E (012° 39', 190 E) (WGS 84); ;
- VISTO:** la concessione demaniale marittima n° 63 del 16/03/2012 rilasciata dalla Regione Sicilia – Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Ambiente – che autorizza la predetta Società ad occupare un tratto di mare di superficie pari a metri quadrati 314, situata a 3 miglia sud di Capo Granitola - Comune di Campobello di Mazara;
- VISTA:** l'ordinanza n° 13/2012 del 04/05/2012, con la quale sono state emanate specifiche prescrizioni a garanzie della sicurezza della navigazione delle navi in transito nonché dei mezzi nautici impiegati nei lavori di cui sopra;
- RILEVATA:** la necessità di emanare specifiche prescrizioni di sicurezza a tutela del buon funzionamento del dispositivo installato, nonché per evitare il verificarsi di possibili incidenti;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

Nel punto di coordinate geografiche sotto specificate la società *Ricerca sul Sistema Energetico S.p.a.*, meglio in premessa indicata, ha posizionato una meda elastica equipaggiata per rilevazioni di carattere scientifico:

Lat 37° 31' 03,0"N (37° 31,050N) – Long. 012° 39' 11,4" E (012° 39', 190 E) (WGS 84)

La predetta meda elastica è riconoscibile mediante le seguenti caratteristiche:

- struttura di colore gialla;
- nr. 1 fanale a luce gialla sormontato da miraglio radarabile ad " X " (segnale speciale);
- caratteristica luminosa: luce 1 sec. + eccl. 5 sec. = periodo 6 secondi;
- portata nominale : mg. 4 (quattro);
- altezza della luce sul l.m.m. : non inferiore a mt.5.

ORDINA

ART. 1

(Norme di comportamento)

1. Tutte le navi di qualsiasi tipologia e genere dovranno mantenersi a una distanza minima di sicurezza di almeno 10 metri dal dispositivo in questione, al fine di non danneggiarlo e per non pregiudicare il funzionamento.
2. Entro 10 metri dalla meda elastica in epigrafe è parimenti vietato:
 - a) ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
 - b) praticare la balneazione,
 - c) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
 - d) svolgere attività di pesca di qualunque natura.

ART. 2

(Prescrizioni per la Società R.S.E. S.p.A.)

La Società R.S.E. S.p.A. ha l'obbligo di adempiere alle seguenti prescrizioni:

1. Segnalare qualsiasi avaria della meda elastica a questa Capitaneria di Porto – Sez. Operativa a mezzo telefax 0923/941020 o tramite e-mail: urp.cpmazara@mit.gov.it nonché predisporre un pronto intervento di ripristino;
2. Osservare le prescrizioni riportate nell'atto di concessione demaniale marittima n° 63 del 16/03/2012 rilasciata dalla Regione Sicilia – Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Ambiente;
3. Assicurare che i segnalamenti marittimi, diurni e notturni, della meda elastica risultino conformi alle prescrizioni emanate dal Comando Zona Fari della Sicilia – Messina – e che tali caratteristiche perdurino nel tempo;
4. Munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

ART. 3

(abrogazione di norme)

L'ordinanza n°13/2012 indicata in premessa è abrogata a far data dell'emissione della presente ordinanza.

ART. 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. La Società R.S.E. S.p.A. di Milano, con l'accettazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, assume formale impegno alla piena osservanza delle stesse, ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra menzionati.
2. I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1174 - 1231 del Codice della Navigazione e dell'art.650 del Codice Penale.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Mazara del Vallo, lì 29 GIU 2012

~~~~~  
**Per notifica e accettazione delle prescrizioni  
di cui all'art. 2, punti da 1 a 4:**  
La Società R.S.E. S.p.A. di Milano

*db* **IL COMANDANTE**  
C.F. (CP) Davide ACCETTA *f.e.*  
  
**IL COMANDANTE in II**  
C.C. (CP) Luciano PISCHEDDA  
*Luciano*